



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, sabato 17 ottobre 2020

Anno LI - N. 155

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 141 del 17 ottobre 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 1

[Protezione civile e calamità naturali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR E FORESTE

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR E FORESTE n. 64 del 15 ottobre 2020

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto 2014-2020. Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 1299 del 10 settembre 2018 recante "Disposizioni regionali di applicazione in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute a inadempienze del beneficiario rispetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici". Disposizioni regionali aggiornate in applicazione del D.L. "semplificazioni" n. 76 del 16/07/2020 e della sua conversione, con modificazioni, in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, emanati in risposta alle ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 9

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 431013)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 141 del 17 ottobre 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.*[Protezione civile e calamità naturali]*

Note per la trasparenza:

Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", il cui art. 1, comma 14, dispone che "*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali*" e il cui comma 16, a seguito di modifica recata dal d.l. 125/20 non ancora convertito, stabilisce che "*In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative*";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, il quale, tra l'altro, subordina lo svolgimento di determinate attività all'attestazione di compatibilità delle stesse con lo stato epidemiologico da parte delle Regioni e autorizza

queste ultime ad adottare, anche entro determinati limiti, provvedimenti che fissano requisiti e condizioni di svolgimento differenziati e, in talune ipotesi, anche estensivi rispetto a quelle del DPCM e ciò con riguardo, in particolare, ai seguenti ambiti:

- a) eventi e competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra (art. 1, comma 6, lett. e);
- b) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere (art. 1, comma 6, lett. f);
- c) attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art. 1, comma 6, lett. l);
- d) spettacoli aperti al pubblico (art. 1, comma 6, lett. m);
- e) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (art. 1, comma 6, lett. q);
- f) esami di qualifica dei percorsi di leFP (art. 1, comma 6, lett. r)
- g) attività di centri benessere, di centri termali (art. 1, comma 6, lett. z);
- h) attività commerciali al dettaglio (art. 1, comma 6, lett. dd);
- i) attività dei servizi di ristorazione (art. 1, comma 6, lett. ee);
- j) attività inerenti ai servizi alla persona (art. 1, comma 6, lett. gg);
- k) programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea (art. 1, comma 6, lett. ii);
- l) attività degli stabilimenti balneari (art. 1, comma 6, lett. mm);

Rilevato, sulla base dei dati accertati in data 17 ottobre 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra nel territorio regionale 8326 soggetti attualmente positivi, 328 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 43 ricoverati positivi in terapia intensiva, in crescita, su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente adeguatezza dell'offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio;

Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana a 5-11 ottobre 2020

(aggiornati al 13 ottobre 2020)

- Casi totali: 32210 | Incidenza cumulativa: 656.32 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 5/10-11/10: 2977 | Incidenza: 60.66 per 100000
- Rt: 1.15 (CI: 0.94-1.5) [medio 14gg]

Rilevato, sulla base della valutazione formulata dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, operata sulla base del documento denominato "*Approccio alla ri-modulazione delle misure di contenimento/mitigazione a livello regionale/PA in ambito di ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul territorio nazionale nel periodo autunno-invernale*" che sussista una situazione inquadrabile nello scenario 2 con evoluzione verso lo scenario 3 del suddetto documento e che, anche in considerazione dell'attivazione da parte delle strutture del SSR delle misure previste dal documento stesso soprattutto in rapporto a specifiche situazioni locali, ricorrano i presupposti di compatibilità tra lo svolgimento delle attività oggetto della parte dispositiva, con specifico riguardo alle seguenti attività, purchè svolte in conformità all'allegato 9 del DPCM 13.10.2020, contenente le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell' 8 ottobre 2020:

- a) attività di sale giochi e simili;
- b) attività di centri benessere, di centri termali;
- c) attività dei servizi di ristorazione;

d) attività inerenti ai servizi alla persona;

Ritenuto che, con riguardo ad attività diverse da quelle sopra elencate, non essendo significativamente mutate, allo stato, le condizioni sulla base delle quali sono state adottate correlate ordinanze regionali, sussistono i presupposti per ammettere lo svolgimento, nel rispetto delle pertinenti linee guida, delle attività specificate nel dispositivo della presente ordinanza;

Evidenziato che al mutamento significativo, secondo le indicazioni tecnico-scientifiche, dello scenario epidemiologico, costantemente monitorato dalla competente struttura regionale, saranno adottate misure modificative rispetto a quelle di cui alla odierna ordinanza;

Visto il parere favorevole reso in data 16 ottobre 2020 da parte della Conferenza delle Regioni sul documento "*Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in Sanità Pubblica*" che ridefinisce l'utilizzo dei test diagnostici (tampone molecolare/rapido) in riferimento ai differenti gruppi target di popolazione;

Acquisito il parere favorevole alla presente ordinanza della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

A) SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI

E' autorizzato lo svolgimento delle attività di seguito indicate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 9 del DPCM 13.10.2020, fatto salvo quanto di seguito precisato:

- a) ristorazione;
- b) attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge);
- c) attività ricettive;
- d) servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori);
- e) commercio al dettaglio;
- f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti);
- g) uffici aperti al pubblico;
- h) piscine;
- i) palestre;
- j) manutenzione del verde;
- k) musei, archivi e biblioteche;
- l) attività fisica all'aperto;
- m) noleggio veicoli e altre attrezzature;
- n) informatori scientifici del farmaco;
- o) aree giochi per bambini;
- p) circoli culturali e ricreativi;
- q) formazione professionale;
- r) cinema e spettacoli dal vivo;

- s) parchi tematici e di divertimento;
- t) sagre e fiere locali;
- u) strutture termali e centri benessere;
- v) professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche;
- w) congressi e grandi eventi fieristici;
- x) sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi al chiuso si svolgono, nel rispetto della scheda "Cinema e spettacoli dal vivo" delle suddette linee guida di cui all'allegato 9 del DPCM 13.10.2020, alla presenza di spettatori nel limite massimo consentito dalla dimensione dello spazio stesso, in modo tale che sia assicurato il distanziamento interpersonale degli spettatori di almeno un metro in ogni direzione e purchè sia possibile la collocazione degli stessi su posti a sedere preassegnati e tracciabili, con esclusione della presenza in piedi, e comunque non oltre il tetto massimo di 700 spettatori.

Resta confermato il limite di 1000 spettatori e le relative condizioni di svolgimento stabilito dal DPCM 13.10.2020 per gli spettacoli all'aperto.

Gli eventi e le competizioni di qualsiasi livello riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), escluse le gare e attività degli sport di contatto vietate in base all'art. 1, comma 6, lett. g), DPCM 13.10.2020 e del decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, si svolgono alla presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento dell'impianto sportivo del 15% rispetto alla capienza totale autorizzata e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto, e, per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, nei limiti del 15% della capienza dell'impianto autorizzata e in ogni caso non oltre il numero massimo di 700 spettatori distanziati per almeno un metro in ogni direzione, fatta salva l'osservanza delle linee guida di cui all'allegato 1) della presente ordinanza. La presenza di spettatori è subordinata alla possibilità di collocare gli stessi su posti a sedere preassegnati e tracciabili, con esclusione della presenza in piedi.

Le sopra riportate disposizioni relative agli spettacoli e agli eventi sportivi hanno efficacia fino al 2 novembre 2020.

B) MISURE PER IL RIENTRO A SCUOLA A SEGUITO DI MALATTIA

Il rientro a scuola di alunni o operatori a seguito di assenza per malattia avviene nel rispetto della circolare ministeriale del Ministero della Salute n. 30847 del 24.9.2020 nonché delle eventuali disposizioni specifiche della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria che siano pubblicate sul sito della Regione del Veneto e che prevalgono su disposizioni diverse statali.

C) MISURE RIGUARDANTI I MEDICI DI MEDICINA GENERALE E I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

- 1) Le Aziende Ulss mettono a disposizione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta i test antigenici rapidi per il tramite delle Aziende ULSS, secondo indicazioni definite a livello aziendale sulle modalità di ritiro/consegna;
- 2) le Aziende ULSS garantiscono una disponibilità iniziale di 50 test antigenici rapidi per ogni Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, riaggiornando le disponibilità successive in relazione al numero di assistiti in carico ed all'evoluzione del quadro epidemiologico;
- 3) i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta potranno utilizzare a loro discrezione i test in questione, durante l'attività ambulatoriale o domiciliare, a favore della popolazione assistita; sarà cura dell'Azienda ULSS informare adeguatamente la popolazione rispetto ai Medici curanti che offrono il servizio;
- 4) Le Aziende Ulss mettono a disposizione delle sedi di Continuità Assistenziale i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo, per l'utilizzo a discrezione del Medico di Continuità Assistenziale;
- 5) In caso di esito positivo, questo va confermato con il test di biologia molecolare. In caso di conferma, il Medico curante comunica l'esito al paziente ed informa l'interessato della necessità di rispettare la misura dell'isolamento domiciliare fiduciario. Il Medico registra conseguentemente l'esito positivo nel sistema

informativo, ne dà comunicazione al Servizio Igiene e Sanità Pubblica per il tampone di conferma e per i provvedimenti conseguenti;

6) Si applicano le disposizioni del documento "Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in Sanità Pubblica" oggetto del parere favorevole del 16.10.2020 della Conferenza delle Regioni, il quale ridefinisce l'utilizzo dei test diagnostici (tampone molecolare/rapido) in riferimento ai differenti gruppi target di popolazione.

D) ACCESSO ALLE RESIDENZE SOCIO-SANITARIE ASSISTENZIALI

L'accesso da parte di visitatori è ammesso nel rispetto delle disposizioni della direzione di ciascuna struttura e previa sottoposizione del visitatore a test periodico. La Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, potrà adottare circolari applicative.

E) DISPOSIZIONI FINALI

Fatto salvo il diverso termine fissato nella lettera A), la presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione fino al 13 novembre 2020.

Le disposizioni potranno essere modificate e revocate integralmente a fronte di mutamenti epidemiologici e normativi.

Sono fatti salvi i comportamenti conformi alle previsioni della presente ordinanza e successivi alla scadenza delle precedenti ordinanze regionali.

Per quanto non regolato dalla presente ordinanza valgono le disposizioni di legge e del DPCM 13.10.2020.

Le modifiche alle linee guida o la rettifica di errori materiali saranno efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.

Le disposizioni attuative e specificative delle previsioni della presente ordinanza adottate dalle strutture regionali sono efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.

Il distanziamento interpersonale non è obbligatorio tra persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.

La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

L'accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all'ente di appartenenza dell'organo accertatore; l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.

La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale.

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – XI Legislatura

Allegato 1 all'Ordinanza n. 141 del 17 ottobre 2020

pag. 1/3

“Linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive”

Le presenti indicazioni disciplinano la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive all'interno degli impianti all'aperto o al chiuso.

- Può essere consentita la partecipazione del pubblico esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere ai singoli spettatori; non è pertanto consentita la fruizione di spazi da cui assistere in piedi all'evento sportivo.
- Il numero massimo di spettatori, escluso dal computo il personale delle squadre e dell'impianto, sottoposto alle norme sull'attività lavorativa, è determinato nella misura del 15% della capienza autorizzata per l'impianto dalla Commissione provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalle vigenti normative in tema di prevenzione incendi. Al fine di garantire le misure di distanziamento interpersonale e permettere la gestione delle presenze nei limiti consentiti, l'impianto può essere suddiviso in blocchi funzionali: **ciascun blocco può essere occupato per il 15% della sua capienza massima e comunque nel rispetto del limite di 1.000 spettatori all'aperto e di 700 spettatori al chiuso**. Il blocco funzionale è definito come una tribuna (o una parte di tribuna) di posti a sedere che abbia un **accesso/uscita totalmente separato ed indipendente** e che possa usufruire in via esclusiva dei servizi accessori quali ad esempio guardaroba e servizi igienici. Per ogni blocco funzionale deve essere assicurata adeguata assistenza sanitaria, come garantito nelle ordinarie manifestazioni sportive, integrata con dotazioni di risorse strumentali e di personale idonee a gestire eventuali soggetti (pubblico, personale od altro soggetto partecipante a qualsiasi titolo alla manifestazione sportiva) che dovessero manifestare sintomatologia suggestiva di COVID-19. A tal fine è necessario prevedere un adeguato raccordo con il coordinamento regionale del 118.
- I posti a sedere devono essere assegnati in modo da garantire il distanziamento interpersonale sia laterale che frontale di almeno 1 metro tra testa e testa. Al fine di garantire un'adeguata organizzazione preventiva dell'evento, questa misura del distanziamento viene applicata anche per i nuclei familiari, i conviventi ed i congiunti.
- Gli spazi dovranno essere riorganizzati per garantire l'accesso all'impianto e per garantire la fruizione degli spazi e dei servizi in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.
- Gli organizzatori devono predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile, anche per i partecipanti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del partecipante stesso. Dovrà essere anche promossa l'informazione preventiva sulle misure adottate, a cura dell'organizzatore dell'evento, attraverso i consueti canali informativi (sito internet, social network, stampa locale etc.).
- L'acquisto dei biglietti dovrà essere effettuato esclusivamente on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie, che il giorno dell'evento dovranno restare chiuse.

Allegato 1 all'Ordinanza n. 141 del 17 ottobre 2020**pag. 2/3**

- Il titolo di accesso, in ogni caso, deve essere nominale in relazione al singolo fruitore del posto assegnato (con obbligo per ogni acquirente di comunicazione dei dati anagrafici, recapiti telefonici ed eventuali e-mail di ogni singolo utilizzatore) con assegnazione preventiva del posto a sedere numerato. Anche gli accrediti emessi a favore di categorie specifiche (stampa, disabili, sponsor, etc.) saranno gestiti nominalmente.
- Il rilascio del biglietto acquistato deve essere accompagnato da raccomandazioni circa i corretti comportamenti nel rispetto delle norme igienico- sanitarie, da informazioni circa i servizi e da istruzioni relative al varco di accesso da utilizzare, nonché sul parcheggio assegnato (in caso di arrivo alla manifestazione tramite il proprio mezzo di trasporto).
- L'elenco dei soggetti utilizzatori dei biglietti deve essere conservato per un periodo di almeno 14 giorni rendendolo disponibile su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact tracing, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Deve essere promosso l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare la gestione degli ingressi e degli elenchi nominativi.
- Deve essere previsto un servizio di controllo sull'osservanza delle misure di prevenzione (es. distanziamento interpersonale, rispetto del posto assegnato, utilizzo della mascherina fin dalla fase di ingresso, per tutta la durata dell'evento e in fase di deflusso) con personale appositamente incaricato e formato ed in numero adeguato rispetto al pubblico previsto per l'evento. Tale personale dovrà essere fornito di una quota aggiuntiva di mascherine da mettere eventualmente a disposizione del pubblico in caso di necessità.
- Ogni settore dell'impianto deve avere un numero congruo di varchi per l'accesso del pubblico, che verranno aperti con largo anticipo per evitare potenziali assembramenti.
- Dovrà essere rilevata la temperatura corporea sia per il personale che per il pubblico, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS); il MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità.
- È vietato introdurre all'interno dell'impianto striscioni, bandiere o altro materiale.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. ingressi all'impianto, accessi ai vari settori/sale, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente con l'apposita cartellonistica o messaggi registrati.
- Per tutta la durata dell'evento, gli spettatori dovranno occupare esclusivamente i posti a sedere assegnati loro, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto.
- Gli spettatori devono indossare la mascherina durante tutta la permanenza all'interno dell'impianto, sia al chiuso che all'aperto. Per i bambini valgono le norme generali.
- Al termine della manifestazione, per il deflusso degli spettatori, deve essere previsto uno scaglionamento a gruppi tramite un programma definito, diffuso dallo speaker e coordinato dal personale di vigilanza accuratamente formato.
- Al termine di ogni evento dovrà essere garantita la pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, pulsanti degli ascensori, maniglie, ecc.), ai servizi igienici e alle parti comuni.

- Il personale ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS; il personale inoltre deve essere consapevole e accettare di non poter permanere nel luogo di lavoro laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.).
- Il personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree a prescindere dal luogo di svolgimento dell'evento.
- Occorre favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Al fine di evitare assembramenti non è consentita l'attività dei bar, dei punti di ristoro e dei distributori automatici di alimenti e bevande. L'eventuale distribuzione di bevande e snack potrà avvenire mediante addetti che circolano nelle tribune, senza che il pubblico debba lasciare il posto assegnato.
- Gli organizzatori possono prevedere ulteriori misure di prevenzione e contenimento per contrastare la diffusione del contagio, anche in relazione a specifici eventi nonché alle dimensioni ed alle caratteristiche degli impianti.
- il soggetto gestore si impegna, sotto la propria responsabilità, alla corretta e rigorosa applicazione delle disposizioni di cui sopra nonché degli eventuali ulteriori protocolli e alla vigilanza sul loro rispetto da parte di tutti i soggetti interessati, evitando assembramenti durante l'accesso e il deflusso del pubblico all'impianto, durante la permanenza nel posto assegnato e in relazione all'utilizzo dei servizi igienici. L'attività svolta nei vari eventi e le misure adottate deve essere oggetto di una relazione illustrativa analitica che il gestore dell'evento tiene a disposizione per eventuali controlli da parte agli effetti dei controlli.

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR E FORESTE

(Codice interno: 430902)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR E FORESTE n. 64 del 15 ottobre 2020

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto 2014-2020. Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 1299 del 10 settembre 2018 recante "Disposizioni regionali di applicazione in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute a inadempienze del beneficiario rispetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici". Disposizioni regionali aggiornate in applicazione del D.L. "semplificazioni" n. 76 del 16/07/2020 e della sua conversione, con modificazioni, in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, emanati in risposta alle ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Si stabiliscono le disposizioni regionali di applicazione in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute a inadempienze del beneficiario rispetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, ai sensi del Decreto MIPAAF n. 2588/2020 e del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice Appalti), aggiornate in base al D.L. n. 76/2020 (cd. "decreto semplificazioni" emanato in risposta alle ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-2019) e alla sua conversione, con modificazioni, in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, da applicare nei rispettivi periodi di vigenza.

Il Direttore

VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015, e successive, che approvano il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto e le sue seguenti modifiche, ai fini della concessione di aiuti da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, gli aiuti per lo sviluppo rurale e alla condizionalità;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale e i Gruppi di Azione Locale, con molteplici provvedimenti, hanno aperto i termini per la presentazione delle domande d'aiuto relativi ai tipi di intervento finanziabili dal PSR che possono avere quali beneficiari anche enti pubblici e organismi di diritto pubblico;

VISTA la Decisione di esecuzione C(2013)9527 della Commissione Europea, recante le linee guida per l'applicazione di rettifiche finanziarie da applicare alle spese dell'UE in caso di mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

VISTA la Decisione di esecuzione C(2019)3452 della Commissione Europea recante le linee guida, aggiornate rispetto alla DIR 2014/24/UE, per l'applicazione di rettifiche finanziarie da applicare alle spese dell'UE in caso di mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici";

VISTE le disposizioni transitorie di cui all'art. 1, comma 912, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018;

VISTO il D. L. n. 32 del 18 aprile 2019, cd. "sblocca-cantieri";

VISTA la legge n. 58 del 14 giugno 2019, che converte in legge, con modificazioni il D. L. n. 32 del 18 aprile 2019;

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (cd. "decreto semplificazioni");

VISTA la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTO il Decreto del MIPAAF n. 2588 del 2020 (che abroga il precedente D.M. n. 497/2019), recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, con particolare riferimento all'articolo 21;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1299 del 10 settembre 2018 recante "Disposizioni regionali di applicazione in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute a inadempienze del beneficiario rispetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici";

VISTO il Decreto dell'AVEPA n. 210/2017, successivamente modificato con Decreto n. 94/2018 e Decreto n. 34/2019, che adotta il Manuale e la modulistica dei controlli relativi al rispetto della normativa generale sugli appalti pubblici;

SENTITI i referenti dell'AVEPA relativamente alle necessità di adeguamento delle disposizioni regionali;

RILEVATA la necessità di adottare disposizioni regionali in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute a inadempienze del beneficiario rispetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, ai sensi del Decreto MIPAAF n. 2588/2020, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (Codice Appalti), aggiornate in base al D.L. n. 76/2020 (cd. "decreto semplificazioni") e alla sua conversione in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, emanati in risposta alle ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, da applicare unicamente a procedure d'appalto iniziate dal 17 luglio 2020 a 31 dicembre 2021, nel rispetto dei rispettivi periodi di vigenza.

RILEVATA, a seguito di approfondimenti giuridici, la necessità di modificare disposizioni che individuano riduzioni da applicare nel caso di mancato rispetto, senza giustificazione, del numero minimo di operatori da consultare, nell'ambito delle procedure negoziate senza bando (sottosoglia).

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 7 aprile 2020 "Emergenza da COVID-19. Determinazioni su procedimenti amministrativi e procedure in corso."

DATO ATTO che la DGR n. 435 del 7 aprile 2020 autorizza i direttori di direzione ad adottare atti, motivati dall'emergenza "Coronavirus", afferenti l'erogazione di contributi e provvidenze da parte della Regione con riferimento ad una molteplicità di soggetti non identificati o identificabili.

DATO ATTO che la DGR n. 1299 del 10 settembre 2018 autorizza il Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste (Autorità di Gestione del PSR del Veneto) a effettuare, con proprio provvedimento, eventuali rettifiche, errata-corrige, integrazioni e adeguamenti a nuove norme, relativi all'allegato della stessa Deliberazione resi necessari da mutamenti o innovazioni del quadro normativo di riferimento;

CONSIDERATI i rispettivi periodi di applicazione del D.L. n. 76/2020, dal 17 luglio 2020 al 14 settembre 2020, e della L. n. 120/2020, dal 15 settembre al 31 dicembre 2021;

CONSIDERATA l'elevata articolazione dell'applicazione temporale delle norme in materia di appalti pubblici quali il D. Lgs. n. 50/2016, D. L. n. 32/2019 convertito con modificazioni in L. n. 58/2019, e in seguito il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in L. n. 120 dell'11 settembre 2020;

RITENUTO opportuno, pertanto, di approvare un quadro di disposizioni regionali aggiornato e valido per il periodo di applicazione del D.L. n. 76/2020 e della L. n. 120/2020;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;

decreta

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'**Allegato A** parte integrante del presente provvedimento contenente disposizioni regionali per il calcolo di sanzioni e riduzioni degli aiuti del PSR Veneto 2014-2020, dovute a inadempienze del beneficiario ai sensi del Decreto MIPAAF n. 2588/2020 e del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (Codice Appalti), aggiornate in base al D.L. n. 76/2020 (cd. "decreto semplificazioni") e alla sua conversione in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;
3. di applicare le disposizioni di cui al presente provvedimento alle procedure di controllo pertinenti a operazioni finanziate dal PSR che prevedano procedure d'appalto iniziate dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, con le distinzioni temporali contenute nell'**Allegato A**;
4. di confermare l'applicazione delle disposizioni di cui alla DGR n. 1299 del 10 settembre 2018 come modificate con Decreto n. 90 del 20/12/2019 per le procedure di controllo pertinenti a operazioni finanziate dal PSR che prevedano procedure d'appalto iniziate precedentemente al 17 luglio 2020.
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di pubblicare il presente provvedimento e il suo allegato nel sito web istituzionale della Giunta Regionale.

Franco Contarin



Direzione ADG FEASR
e Foreste

Allegato A al DDR n. 64 del 15 ottobre 2020

pag. 1/18

RIDUZIONI DEGLI AIUTI PER LO SVILUPPO RURALE DA APPLICARE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI: disposizioni per l'applicazione nel periodo di vigenza del "DL Semplificazioni" e della sua conversione, con modificazioni, in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 (17 luglio 2020 – 31 dicembre 2021)

Ambito di applicazione: operazioni il cui beneficiario sia amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui all'art. 3 del D. lgs. n.50/2016 che eseguano contratti d'appalto pubblico.

Tipo di controllo: amministrativo ai sensi dell'art. 48 del Reg (UE) n. 809/2014.

Tipo di rettifica in caso di irregolarità: in applicazione dell'art. 21 del Decreto MIPAAAF n. 2588 del 10 marzo 2020 (che abroga e sostituisce il precedente D.M. n. 497/2019) e ss.mm.ii., è applicata una riduzione dell'aiuto coerente con le fonti normative e di orientamenti individuate dallo stesso articolo.

Importo soggetto a rettifica: Importo spettante per l'operazione, o per parte di essa, oggetto di una singola procedura di appalto pubblico per la quale si sia riscontrata un'irregolarità. Nel caso in cui l'importo rendicontato e ammesso superi l'importo concesso a finanziamento, la riduzione si calcola e si applica sull'importo concesso a finanziamento.

SOMMARIO

PREMESSA.....	2
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO INIZIATE DAL 17 LUGLIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021 - RIDUZIONI.	3
FASE: BANDO DI GARA E CAPITOLATO D'ONERI	4
FASE: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	15
ESECUZIONE DELL'APPALTO	18



Direzione ADG FEASR
e Foreste

Allegato A al DDR n. 64 del 15 ottobre 2020

pag. 2/18

PREMESSA

I beneficiari degli aiuti del PSR Veneto 2014-2020 che, nell'ambito di un'operazione, eseguano una procedura di appalto avente ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione, devono rispettare la normativa vigente in materia di appalti pubblici in conformità:

- alle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e alla comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C179/02;
- al D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito "Codice Appalti".

Per il calcolo delle riduzioni degli aiuti conseguenti a irregolarità relative agli appalti pubblici, in applicazione dell'art. 21 del Decreto MIPAAAF n. 2588 del 10 marzo 2020, sono considerati gli obblighi derivanti dal Codice Appalti e i tipi di irregolarità elencati al Capitolo 2 dell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013)9527 del 19 dicembre 2013, che raggruppa le irregolarità in funzione di tre ambiti della procedura (bando di gara e capitolato d'oneri, valutazione delle offerte ed esecuzione degli appalti) e che individua i tassi di rettifica che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.

Con Decisione C(2019)3452 del 14 maggio 2019, la Commissione ha approvato le linee guida coordinate con le Direttive del 2014. Inoltre il Codice Appalti ha subito rilevanti e ripetute modifiche con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 (cd. "Sblocca cantieri") e la sua conversione in legge, con modifiche, effettuata dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019.

Con l'emanazione del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* e la conversione, con modificazioni, in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, entrano in vigore alcune disposizioni temporanee per il periodo che va dal 17 luglio al 31 dicembre 2021, in risposta alle ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Pertanto, per detto periodo di vigenza, si riportano di seguito le disposizioni regionali aggiornate in materia di riduzioni degli aiuti, in caso di inadempienza dei beneficiari rispetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Viste le modificazioni apportate con la conversione in legge (pubblicata in GU n. 228 del 14 settembre 2020), le eventuali riduzioni da applicare possono differire a seconda della data di inizio della procedura di affidamento presa in considerazione, secondo il seguente schema:

Data di inizio della procedura di affidamento	Normativa nazionale da applicare in base alla data di inizio della procedura	Linee guida della Commissione Europea prese a riferimento
Dal 17 luglio al 14 settembre 2020 (incluso)	Testo vigente del D. Lgs. n. 50/2016 (codice appalti) e D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (DL semplificazioni)	Decisione della Commissione C(2019)3452 del 14 maggio 2019
Dal 15 settembre al 31 dicembre 2021	Testo vigente del D. Lgs. n. 50/2016 (codice appalti) e Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 (conversione in legge, con modificazioni, del DL semplificazioni)	Decisione della Commissione C(2019)3452 del 14 maggio 2019



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Direzione ADG FEASR
e Foreste

Allegato A al DDR n. 64 del 15 ottobre 2020

pag. 3/18

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO INIZIATE DAL 17 LUGLIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021 - RIDUZIONI.

Si riportano di seguito le rettifiche finanziarie applicabili alle irregolarità eventualmente rilevate nell'ambito dei controlli eseguiti dall'Organismo Pagatore regionale, suddivise rispetto alle diverse fasi della procedura di appalto: **bando/avviso di gara e capitolato d'onere, valutazione delle offerte ed esecuzione del contratto.**

Sono applicate le percentuali di riduzione definite dalla Decisione C(2013)9527, che variano in base ai criteri di gravità e proporzionalità (5%, 10%, 25% e 100%, con possibilità di individuare anche percentuali minori o importi aggiuntivi in determinati casi, nel rispetto del principio di proporzionalità).

Non si applicano riduzioni se, a seguito di richieste di integrazioni o chiarimenti, la stazione appaltante è in grado di fornire documentazione o comprova rispetto alle richieste formulate.

Qualora nella stessa procedura venissero rilevate diverse irregolarità, i tassi di rettifica riferiti allo stesso importo non vengono cumulati: si applica il tasso di rettifica più elevato tra quelli corrispondenti alle irregolarità rilevate.

In caso di rettifiche riferite a importi specifici e diversi, queste vengono invece applicate in modo indipendente. Pertanto anche in caso di irregolarità rilevate su contratto principale e su varianti in aumento (che siano conformi all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016), le rettifiche si applicano indipendentemente sui pertinenti importi dell'aiuto.

Si applica il recupero totale dell'aiuto (100%) nel caso la procedura di appalto presenti elementi di illegalità da rendere nulla l'aggiudicazione o in caso di sentenza degli organi giudiziari che si pronuncino in tal senso.

Direzione ADG FEASR
e Foreste

Allegato A al DDR n. 64 del 15 ottobre 2020

pag. 4/18

FASE: BANDO DI GARA E CAPITOLATO D'ONERI

ATTRIBUZIONE DEL CUP - Codice Unico di Progetto	
Ambito di applicazione: tutte le procedure.	
Normativa di riferimento: art. 11 della Legge n. 3/2006	
Irregolarità	Riduzione dell'aiuto spettante
Mancata attribuzione del CUP	5%

REGOLARITA' DELLA PROCEDURA DI APPALTO		
Ambito di applicazione: tutte le procedure di importo superiore alle soglie di cui all'art 35 del Codice Appalti.		
Normativa di riferimento: art. 35 e 36, art. da 59 a 65, art. 5 e art. 192 del D. lgs. n. 50/2016; art. 2 del D.L. n. 76/2020 e art. 2 della L. n. 120/2020.		
Irregolarità	Riduzione dell'aiuto spettante	
Mancato rispetto delle procedure applicabili in base al tipo di appalto:		
- Procedura competitiva con negoziazione, o procedura di dialogo competitivo non giustificate: <ul style="list-style-type: none"> ai sensi dell'art. 59 comma 2 del D. lgs. n. 50/2016 dal 17 luglio al 14 settembre 2020, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L n. 76/2020 (dialogo competitivo non previsto come procedura utilizzabile); dal 15 settembre al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L. n. 120/2020 (dialogo competitivo previsto come procedura utilizzabile). 	100%	
- Procedura negoziata senza bando di gara, in cui risulta mancante la motivazione nel primo atto o mancano le ipotesi previste dall'art. 63, da comma 2 a comma 5, del D. lgs. n. 50/2016 o dall'art. 2, comma 3, del D.L. n. 76/2020 e identico comma della L. n. 120/2020 (relativo ai casi in cui i termini delle procedure ordinarie non possono essere rispettati a causa degli effetti della crisi COVID 2019 o delle relative misure di contenimento della pandemia).	100%	
- Partenariato per l'innovazione non giustificato ai sensi dell'art. 65 del D. lgs. n. 50/2016. (idonee soluzioni sono disponibili sul mercato)	100%	
-Affidamento <i>in house</i> .	non sono rispettate le condizioni di cui all' art 5, comma 1 del Codice Appalti.	100%
	la stazione appaltante non si è iscritta nell'apposito registro istituito dall'ANAC come previsto dall'art. 192 del Codice e dalle linee guida n. 7 dell'ANAC (obbligo in vigore per affidamenti successivi il 30/10/2017).	5%


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

 Direzione ADG FEASR
e Foreste

Allegato A al DDR n. 64 del 15 ottobre 2020

pag. 5/18

REGOLARITA' DELLA PROCEDURA DI APPALTO SOTTOSOGLIA		
Ambito di applicazione: tutte le procedure di importo non superiore alle soglie di cui all'art 35 del Codice Appalti. Normativa di riferimento: artt. 35 e 36 del D. lgs. n. 50/2016; art. 1 del D.L. n. 76/2020 e art. 1 della L. n. 120/2020.		
Irregolarità	Riduzione dell'aiuto spettante	
Mancato rispetto delle procedure applicabili in base al tipo di appalto e alle soglie di importo:		
- utilizzo di procedure previste per appalti sottosoglia, per importi superiori alle soglie di cui all'art. 35 del D. lgs. 50/2016.	100%	
- Affidamento diretto per lavori, servizi e forniture senza previa consultazione di operatori economici (art. 36, comma 2 lett. a, D. lgs. n. 50/2016; art. 1, comma 2a, D.L. n. 76/2020).	<ul style="list-style-type: none"> • se relativo a lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro; • se relativo a servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione: <ul style="list-style-type: none"> - (dal 17 luglio al 14 settembre 2020 incluso) di importo pari o superiore a 150.000; - (dal 15 settembre al 31 dicembre 2021) di importo pari o superiore a 75.000 euro. 	100%
	in caso di mancata specificazione delle ragioni di scelta dell'operatore;	10 %
	in caso di mancato rispetto delle Linee Guida ANAC n. 4, par. 431 e 4.3.2 o del Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies del Codice Appalti.	5%
- Lavori in amministrazione diretta (art. 36, comma 2 lett. b, D. lgs. n. 50/2016).	se si eseguono lavori in amministrazione diretta di importo pari o superiore a 150.000 Euro.	100%
	se si includono acquisto e/o noleggio di mezzi	100% dell'importo relativo ad acquisto e noleggio di mezzi , qualora inclusi in questo tipo di affidamento. (se, una volta detratto l'importo di acquisto/noleggio mezzi, l'importo dei lavori risulta inferiore ai 150.000 Euro, si applica la sola riduzione relativa all'importo relativo all'acquisto e noleggio di mezzi).



Direzione ADG FEASR
e Foreste

Allegato A al DDR n. 64 del 15 ottobre 2020

pag. 6/18

<p>- Affidamento con procedura negoziata senza bando (art. 63 del Codice) previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.</p> <p>Per i lavori: Importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.</p> <p>Per i servizi: -(dal 17 luglio al 14 settembre 2020 incluso) importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 (214.000 euro per amministrazioni sub-centrali)</p> <p>-(dal 15 settembre al 31 dicembre 2021) importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 (214.000 euro per amministrazioni sub-centrali).</p>	<p>In caso di consultazione di un numero di operatori inferiore a 5, in assenza di motivazione.</p>	<p>100%</p>
<p>- Affidamento con procedura negoziata senza bando (art. 63 del Codice) previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.</p> <p>Lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro.</p>	<p>In caso di consultazione di un numero di operatori inferiore a 10, in assenza di motivazione.</p>	<p>100%</p>
<p>- affidamento con procedura negoziata senza bando (art. 63 del Codice) previa consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori</p>	<p>In caso di consultazione di un numero di operatori inferiore a 15, in assenza di motivazione.</p>	<p>100%</p>


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

 Direzione ADG FEASR
e Foreste

Allegato A al DDR n. 64 del 15 ottobre 2020

pag. 7/18

economici. Lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore a 5.350.000 euro.		
Mancato rispetto del principio di rotazione Invito dell'affidatario uscente non motivato, e aggiudicazione allo stesso del nuovo affidamento (la riduzione si applica se entrambe le condizioni si verificano nell'appalto controllato).		5%
Mancato rispetto delle norme applicabili agli inviti	in caso di invito che non presenti gli elementi minimi previsti dalle linee guida ANAC n. 4, par. 5.2.6 ai punti a, b, c, d (o equivalenti del Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies del Codice Appalti).	100%
	se gli operatori economici non sono stati selezionati da elenchi pubblici o da una indagine di mercato, e non è stata utilizzata altra tipologia di indagine motivata nei documenti di gara (non si applica agli affidamenti diretti).	100%
	in caso di invito che non presenti gli altri elementi minimi previsti dalle linee guida ANAC n. 4, par. 5.2.6 (o del Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies del Codice Appalti).	10% [in caso di sola mancanza dell'indicazione del RUP si applica solo la riduzione prevista nel precedente riquadro "Responsabile unico del procedimento (RUP)"; in caso di mancata indicazione dell'"esclusione automatica" di cui all'art 97 del Codice, si applica la riduzione prevista nei casi indicati al successivo riquadro "Offerte anormalmente basse o fuori termine"]
	se gli operatori economici non sono stati selezionati da elenchi pubblici o da una indagine di mercato, ma si è utilizzata altra tipologia di indagine senza motivazione nei documenti di gara (non si applica agli affidamenti diretti).	5%
	se gli operatori economici non sono stati invitati contemporaneamente (linee guida ANAC n. 4, par 5.2.5).	5%



Direzione ADG FEASR
e Foreste

Allegato A al DDR n. 64 del 15 ottobre 2020

pag. 8/18

DELIBERA/DETERMINA A CONTRARRE		
Ambito di applicazione: tutte le procedure.		
Normativa di riferimento: artt. 32, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016		
Irregolarità		Riduzione dell'aiuto spettante
Delibera/determina a contrarre mancante o priva di elementi essenziali previsti dal Codice Appalti	in caso di assenza di delibera a contrarre, o atto equivalente, in una procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a (affidamenti diretti).	100%
	in caso di delibera a contrarre mancante negli altri casi.	10 %
	in caso di delibera a contrarre priva di uno o più elementi essenziali previsti dal Codice Appalti.	5%

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)		
Ambito di applicazione: tutte le procedure.		
Normativa di riferimento: artt. 31, comma 1 e 2, del D. lgs. n. 50/2016		
Irregolarità		Riduzione dell'aiuto spettante
Mancata designazione del RUP	se il RUP non è individuabile in alcun modo.	25%
	se il RUP non è individuato nel bando/avviso/invito né da altro atto pubblico, ma la stazione appaltante è in grado di dimostrare che il RUP è attivo de facto.	10%
	se il RUP non è individuato nel bando/avviso/invito ma la stazione appaltante è in grado di dimostrare che il RUP è stato nominato con altro atto pubblico.	5%

APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI		
Ambito di applicazione: acquisizioni di beni e servizi inferiori alla soglia art. 35 del Codice.		
Normativa di riferimento: artt. 33-37 della DIR 2014/24/UE; artt. 36 e 37 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; art. 8 del D.L. n. 76/2020; art. 8 della L. n. 120/2020.		
Irregolarità		Riduzione dell'aiuto spettante
Mancato utilizzo, in assenza di motivazioni, dei sistemi del MEPA o delle convenzioni CONSIP		25%
Mancato utilizzo, in assenza di motivazioni, di altre centrali di committenza La riduzione non si applica durante i termini di sospensione del comma 4 dell'art 37 del Codice (fino al 31/12/2021), ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 e dell'art. 8, c. 7, del D.L. n. 76/2020 e identico comma della L. n. 120/2020.		10%


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

 Direzione ADG FEASR
e Foreste

Allegato A al DDR n. 64 del 15 ottobre 2020

pag. 9/18

FRAZIONAMENTO DELL'APPALTO	
Ambito di applicazione: procedure di affidamento diretto e procedure negoziate con consultazione per contratti sottosoglia.	
Normativa di riferimento: art. 5, comma 3 della DIR 2014/24/UE; art. 31 comma 11 del D. lgs. n. 50/2016.	
Irregolarità	Riduzione dell'aiuto spettante
Frazionamento artificioso degli appalti. Un progetto d'opera o un progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi è frazionato, all'interno dello stesso CUP, al fine di escluderlo dal campo di applicazione delle direttive, vale a dire si evita la pubblicazione nella GUUE per l'insieme dei lavori, dei servizi o delle forniture in questione.	100 %

GIUSTIFICAZIONE PER SUDDIVISIONE IN LOTTI	
Ambito di applicazione: procedure di importo superiore alle soglie di rilevanza di cui all'art. 35 del D. lgs. n. 50/2019.	
Normativa di riferimento: art. 46 della DIR 2014/24/UE; art. 51 del D. lgs. n. 50/2016.	
Irregolarità	Riduzione dell'aiuto spettante
Mancata giustificazione per non aver suddiviso in lotti	5%

PUBBLICAZIONE DI AVVISO/BANDO DI GARA	
Ambito di applicazione: procedure per le quali è prevista la pubblicazione di un bando o un avviso di gara.	
Normativa di riferimento: artt. 26, 32 e 49 della DIR 214/24/UE; artt. da 70 a 74 del D. lgs. n. 50/2016.	
Irregolarità	Riduzione dell'aiuto spettante
Mancata pubblicazione dell'avviso o del bando di gara. (L'avviso o bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti.)	100%
se non è stato pubblicato alcun tipo di bando o avviso	100%
se la pubblicazione di un avviso o bando di gara è prescritta dalle direttive e l'avviso o bando non è stato pubblicato nella GUUE (appalti che superano le soglie di rilevanza comunitaria, art. 35 del Codice Appalti) ma è stato pubblicato in modo da garantire che un'impresa con sede in un altro Stato membro possa avere accesso ad informazioni adeguate relative all'appalto pubblico prima che esso sia aggiudicato e sia così in grado di presentare un'offerta o di manifestare il proprio interesse a partecipare per ottenere tale appalto (es. pubblicazione a livello nazionale nella GURI).	25%
Contenuti del bando/avviso non conformi: il bando e la documentazione di gara contestualmente pubblicata non riportino gli elementi minimi di cui all'art. 71 del Codice Appalti.	100%

Direzione ADG FEASR
e Foreste

Allegato A al DDR n. 64 del 15 ottobre 2020

pag. 10/18

TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE/ DOMANDE DI PARTECIPAZIONE		
Ambito di applicazione: procedure per le quali è prevista la pubblicazione di un bando o un avviso di gara, o procedure a invito.		
Normativa di riferimento: Art. 47 della Direttiva 2014/24/UE; articoli 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 70 del D. lgs. n. 50 del 2016.		
Irregolarità		Riduzione dell'aiuto spettante
Mancato rispetto - dei termini per la ricezione delle offerte; o - dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione. <u>In caso di inviti:</u> non è stato rispettato il termine minimo dalla data di invio dell'invito per la ricezione delle offerte. <u>In caso di bandi o avvisi di gara:</u> non è stato rispettato il termine minimo, dalla data di trasmissione alla G.U. del bando/avviso, per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione. Nel caso di procedure per le quali non sia vigente l'obbligo della pubblicazione del bando in G.U., il termine decorre dalla data di pubblicazione nella sede prevista: - albo pretorio per procedure a bando di lavori di importo inferiore a 500.000 euro; - profilo del committente/piattaforma ANAC/ sito del MIT/GURI nel caso di avvisi, inviti, o bandi per affidamento di servizi.	se la riduzione dei termini è maggiore o uguale al 85% o se il termine si riduce a un periodo pari o inferiore a 5 giorni	100%
	se la riduzione dei termini è minore dell'85% e maggiore o uguale al 50%;	25%,
	se la riduzione dei termini è inferiore al 50% e maggiore o uguale al 30%;	10%
	se la riduzione dei termini è inferiore al 30% e maggiore o uguale al 10%;	5%
	se la riduzione dei termini è inferiore al 10% o se è possibile accertare che l'irregolarità non abbia causato l'esclusione di altri operatori;	3%

DISPONIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA		
Ambito di applicazione: tutte le procedure che prevedono inviti, bandi o avvisi di gara.		
Normativa di riferimento: artt. 72, 73 e 74 del D. lgs. n. 50/2016; artt. 22 e 53 della Direttiva 2014/24/UE.		
Irregolarità		Riduzione dell'aiuto spettante
Tempo insufficiente o altre limitazioni per ottenere la documentazione di gara. I documenti di gara (bando, capitolato, disciplinare di gara, allegati, etc.) sono stati resi	se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è minore o uguale a 5 giorni, o se la documentazione non è stata messa a disposizione per via telematica con accesso libero.	25%


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

 Direzione ADG FEASR
e Foreste

Allegato A al DDR n. 64 del 15 ottobre 2020

pag. 11/18

disponibili ai potenziali offerenti/candidati per un periodo di tempo insufficiente (cfr. casi definiti nella colonna a fianco), <u>in forma telematica</u> (es. sito sezione amministrazione trasparente), o in altra forma che non determini esclusione di potenziali partecipanti, qualora non sia possibile offrire accesso ai documenti gratuito, illimitato e diretto per via elettronica.	se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è minore o uguale al 50% rispetto ai termini di ricezione delle offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti), e comunque maggiore di 5 giorni	10%
	se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è minore o uguale all'80% (e maggiore del 50%) rispetto ai termini di ricezione delle offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti).	5%

PROROGHE Ambito di applicazione: tutte le procedure, escluso l'affidamento diretto. Normativa di riferimento: artt. 18 e 47 della DIR 2014/24/EU; art. 79 del D.lgs. n. 50/2016.		
Irregolarità		Riduzione dell'aiuto spettante
Mancata pubblicazione: - della proroga dei termini per la ricezione delle offerte; o - della proroga dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione. I termini per la ricezione delle offerte (o delle domande di partecipazione) sono stati prorogati senza pubblicazione conforme alle norme pertinenti.	in caso di mancanza totale di forme di pubblicità della proroga.	10%
	in caso la proroga non sia stata oggetto di pubblicazione in conformità alle norme pertinenti (es. pubblicazione nella GUCE e nella GURI), ma sia stata comunque pubblicata con altri mezzi.	5%
Mancata proroga dei termini in caso di modifiche significative alla documentazione di gara o in caso di informazioni aggiuntive non che non siano fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte (quattro giorni in caso di procedura accelerata ai sensi degli artt. 60 o 61 del Codice)		10%



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Direzione ADG FEASR
e Foreste

Allegato A al DDR n. 64 del 15 ottobre 2020

pag. 12/18

CRITERI DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE		
Ambito di applicazione: tutte le procedure, escluso l'affidamento diretto.		
Normativa di riferimento: artt. 68 (<u>specifiche tecniche</u>), 83 (<u>criteri di selezione</u>), 94 e 95 (<u>criteri di aggiudicazione</u>) del D.lgs. n.50/2016; art. 18 e 56 della Direttiva 2014/24/UE.		
Irregolarità		Riduzione dell'aiuto spettante
Mancata indicazione - dei criteri di selezione nel bando di gara/invito/avviso; e/o - dei criteri di aggiudicazione (e della loro ponderazione) nel bando di gara/invito/avviso o nel capitolato d'oneri.	in caso di criteri assenti o non pubblicati.	25%
	in caso di criteri equivocabili o troppo generici (criteri riferibili a parametri diversi e tra loro contraddittori; ne consegue la possibilità di tradurre/specificare a posteriori un criterio ai fini di influire sull'aggiudicazione; oppure non c'è indicazione dei punteggi per ciascun criterio).	10%
Criteri di selezione (art. 83 del Codice Appalti), di aggiudicazione (art. 94 e 95 del Codice Appalti) o specifiche tecniche (art. 68 del Codice Appalti) discriminatori ingiustificati. Un criterio/specifica si definisce discriminatorio/a se denota l'intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici, anziché orientare alla selezione dell'offerta migliore: non è riscontrabile alcun collegamento logico, anche indiretto, tra il criterio e la qualità dell'offerta. (In caso di criteri modificati dopo l'apertura delle offerte, si veda il quadro "Valutazione delle offerte")	in caso di criteri di selezione o specifiche tecniche di carattere discriminatorio su base territoriale (es. localizzazione della sede legale, esperienza maturata in una determinata regione, possesso di mezzi/strumenti in una determinata regione ecc.)	25%
	in caso di criteri di selezione o specifiche tecniche con carattere discriminatorio, che però non hanno impedito la competizione (più di un operatore economico ha presentato domanda di partecipazione risultando ammissibile alla gara)	10%
	in caso di criteri di aggiudicazione discriminatori che rappresentino oltre il 50% del punteggio massimo totalizzabile.	25%
	in caso di criteri di aggiudicazione con carattere discriminatorio che rappresentino oltre il 25% e fino al 50% del punteggio massimo totalizzabile.	10%
	in caso di criteri di aggiudicazione con carattere discriminatorio che rappresentino fino al 25% del punteggio massimo totalizzabile.	5%
Criteri di selezione (art. 83 del Codice Appalti), di aggiudicazione (art. 94 e 95 del Codice Appalti) o	in caso di criteri di selezione o specifiche tecniche palesemente non connessi all'oggetto dell'appalto.	25%


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

 Direzione ADG FEASR
e Foreste

Allegato A al DDR n. 64 del 15 ottobre 2020

pag. 13/18

specifiche tecniche (art. 68 del Codice Appalti) non connessi o non proporzionati all'oggetto dell'appalto. Un criterio di selezione non si considera connesso/proporzionato quando non si limita ad assicurare che un candidato o un offerente posseda i requisiti di idoneità, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali necessarie e sufficienti per eseguire il contratto da aggiudicare.	in caso di criteri di selezione o specifiche tecniche connessi all'oggetto dell'appalto ma palesemente sproporzionati	10%
	in caso di presenza di criteri di selezione o specifiche tecniche non connessi/proporzionati, che però non hanno impedito la competizione (più di un operatore economico ha presentato domanda di partecipazione risultando ammissibile alla gara)	5%
	in caso di criteri di aggiudicazione non connessi/proporzionati che rappresentino oltre il 50% del punteggio massimo totalizzabile.	25%
	in caso di criteri di aggiudicazione non connessi/proporzionati che rappresentino oltre il 25% e fino al 50% del punteggio massimo totalizzabile.	10%
	in caso di criteri di aggiudicazione non connessi/proporzionati che rappresentino fino al 25% del punteggio massimo totalizzabile.	5%
Definizione insufficiente dell'oggetto dell'appalto. La descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente affinché i potenziali offerenti/candidati siano in grado di determinare l'oggetto dell'appalto (devono essere determinati valore, natura e entità di forniture/lavori/servizi, durata dell'appalto).	10% nel caso in cui manchino informazioni relative a elementi (natura, entità, durata) che incidano sul valore dell'appalto.	



Direzione ADG FEASR
e Foreste

Allegato A al DDR n. 64 del 15 ottobre 2020

pag. 14/18

CRITERIO GENERALE DI AGGIUDICAZIONE		
Ambito di applicazione: procedure di importo superiore alle soglie di rilevanza di cui all'art. 35 del D. lgs. n. 50/2019.		
Normativa di riferimento: Art. 95, comma 3 e 4 del D. lgs. n. 50/2016.		
Irregolarità		Riduzione dell'aiuto
Criterio del minor prezzo adottato in violazione del comma 3 o del comma 4 dell'art. 95 del Codice¹.		25%
Criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa attuato in violazione dell'art. 95 del Codice Appalti e irregolarità nella nomina della commissione giudicatrice (art. 77).	se il punteggio attribuito all'offerta economica supera il rapporto 30/100.	10%
	non è stata nominata la commissione giudicatrice o è stata nominata prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte	5%
	in caso di utilizzo di punteggi per <u>opere</u> aggiuntive rispetto a quelle previste dal progetto esecutivo a base d'asta (art 95, c. 14 bis; essendo riferito a <i>opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta</i> , si considera la disposizione applicabile ai soli appalti per l'esecuzione di lavori).	2%

CRITERIO GENERALE DI AGGIUDICAZIONE (procedure sottosoglia)	
Ambito di applicazione: procedure di importo non superiore alle soglie di rilevanza di cui all'art. 35 del D. lgs. n. 50/2019.	
Normativa di riferimento: art. 36, comma 9-bis, e art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016; art. 1 comma 3 della L. n. 120/2020	
Irregolarità	Riduzione dell'aiuto
(Solo dal 15 settembre 2020 al 31 dicembre 2021) Criterio del minor prezzo adottato in violazione dell'art. 95 del Codice Appalti.	5% in caso di violazione del comma 3 dell'art. 95 del Codice².

¹ Art. 95 del D. lgs. n. 50/2016 aggiornato alla legge n. 55/2019:

(...)

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) (lettera soppressa)

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a);

c) (lettera soppressa)

² cfr. nota precedente.



Direzione ADG FEASR
e Foreste

Allegato A al DDR n. 64 del 15 ottobre 2020

pag. 15/18

FASE: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

APPLICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE		
Ambito di applicazione: tutte le procedure escluso l'affidamento diretto.		
Normativa: artt. 83 (criteri di selezione), 94 e 95 (criteri di aggiudicazione) del D. lgs. n.50/2016. Art. 18 e 56 della Direttiva 2014/24/UE.		
Irregolarità		Riduzione dell'aiuto
Modifica dei criteri di selezione dopo l'apertura delle offerte. I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguenti errori nell'accettare/ respingere gli offerenti rispetto ai criteri inizialmente pubblicati.	se è accertato che le modifiche abbiano determinato un aggiudicatario diverso rispetto all'applicazione dei criteri della documentazione di gara pubblicata.	100%
	se le modifiche hanno determinato un respingimento di offerenti idonei secondo i criteri della documentazione di gara pubblicata.	25%
Valutazione degli offerenti/candidati in base a criteri di aggiudicazione differenti da quelli della documentazione di gara. A fronte di criteri di aggiudicazione regolari e presenti nella documentazione di gara, in fase di valutazione sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione diversi/non pubblicati; e/o in fase di valutazione non sono stati utilizzati criteri presenti nella documentazione di gara.	se è accertato che le modifiche abbiano determinato un aggiudicatario diverso rispetto all'applicazione dei criteri della documentazione di gara pubblicata.	100%
	in caso di criteri illegali (anche in forma di criteri/punteggi/pesi modificati o non previsti dalla documentazione di gara) che determinino una graduatoria diversa da quella ottenibile in base alla documentazione di gara.	25%

IMPARZIALITA' e TRASPARENZA		
Ambito di applicazione: tutte le procedure, escluso l'affidamento diretto. (eccezioni presenti per procedure negoziate o dialoghi competitivi).		
Normativa di riferimento: artt. 30, 94 e 95 del D. lgs. n.50/2016. Art. 18 e 56 della Direttiva 2014/24/UE.		
Irregolarità		Riduzione dell'aiuto
Mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. L'attribuzione del punteggio a ogni singola offerta non è eseguita secondo una pista di controllo chiara e costante. La relazione di valutazione/verbale non esiste o non contiene tutti gli elementi richiesti dalle norme vigenti.	in caso di rifiuto di accesso alla documentazione o mancanza di documentazione di valutazione.	100%
	se la documentazione è presente e accessibile ma insufficiente a giustificare gli esiti della valutazione.	25%
	se manca una relazione/verbale di valutazione, ma sono comunque presenti atti che consentano di verificare la regolarità della valutazione.	5%

Direzione ADG FEASR
e Foreste

Allegato A al DDR n. 64 del 15 ottobre 2020

pag. 16/18

Modifica di un'offerta nel corso della valutazione. Durante la procedura di gara è stata autorizzata ad un concorrente la modifica dell'offerta tecnica e/o economica inizialmente presentata (fatta eccezione per procedure negoziate o dialoghi competitivi)	100%
--	-------------

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE O FUORI TERMINE	
Ambito di applicazione: tutte le procedure, escluso l'affidamento diretto. Normativa di riferimento: Art. 97 del D. lgs. n. 50/2016. Art. 69 della Direttiva 2014/24/UE; art. 1 del D.L. n. 76/2020 e art. 1 della L. n. 120/2020.	
Irregolarità	Riduzione dell'aiuto
Rigetto di offerte anormalmente basse. Sono individuate e rigettate offerte anormalmente basse ma non sono state chieste spiegazioni scritte, o se è stata applicata un'esclusione automatica non conforme all'art. 97 (comma 2, 5, 7 e 8) del Codice Appalti o all'art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 e identico comma della L. 120/2020 (esclusione automatica nelle procedure negoziate senza bando con criterio del minor prezzo).	25%
Accettazione di offerte anormalmente basse in violazione dell'art. 97, comma 5. Il vincitore della gara avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'art. 97 comma 5 del Codice Appalti.	100%
Accettazione di offerte fuori termine senza proroga dei termini.	100%

VERIFICA DEI REQUISITI DELL'AGGIUDICATARIO	
Ambito di applicazione: tutte le procedure. Normativa di riferimento: Artt. 80, 83 e 90 del D. lgs. n. 50/2016; art. 3 della L. n. 120/2020.	
Irregolarità	Riduzione dell'aiuto
L'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti pertinenti. se non è dimostrato che l'aggiudicatario finale sia in possesso dei requisiti di cui agli art. 80, 83 c.1 e 90 del Codice appalti.	100%

VERIFICHE E ATTI PRECEDENTI LA STIPULA DEL CONTRATTO	
Ambito di applicazione: tutte le procedure. Normativa di riferimento: D.lgs. n. 50/2016 e DM Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016; Legge n. 120 del 11/09/2020, art. 1, c. 1, lett. a) e b).	
Irregolarità	Riduzione dell'aiuto
Mancanza dell'atto o della proposta di aggiudicazione	100%
Non è rispettato il termine dilatorio di 35 giorni ai sensi dell'art.32, comma 9 e 10.	3%
L'esito della gara non è stato pubblicato secondo quanto previsto dall'art. 29, commi 1 e 2, del D. lgs. n. 50/2016 e	se non è stato pubblicato alcun avviso 3%


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

 Direzione ADG FEASR
e Foreste

Allegato A al DDR n. 64 del 15 ottobre 2020

pag. 17/18

secondo le disposizioni del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. Dal 15 settembre al 31 dicembre 2021, tale casistica non si applica agli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro	se l'avviso è stato pubblicato solo in parte delle sedi previste per il tipo di appalto.	1%
--	--	-----------

CONFLITTO D'INTERESSI Ambito di applicazione: tutte le procedure. Normativa di riferimento: Artt. 42 e 80 del D. lgs. n. 50/2016. Artt. 18 e 57 della Direttiva 2014/24/UE.		
Irregolarità		Riduzione dell'aiuto
Conflitto d'interessi.	se è stato individuato un conflitto di interessi non dichiarato o non adeguatamente neutralizzato relativamente al vincitore della gara.	100%
	in caso di assenza di dichiarazione sull'insussistenza di conflitti di interesse.	5%

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Direzione ADG FEASR
e Foreste**Allegato A al DDR n. 64 del 15 ottobre 2020**

pag. 18/18

ESECUZIONE DELL'APPALTO

MODIFICHE IRREGOLARI DI ELEMENTI DEL CONTRATTO	
Ambito di applicazione: tutte le procedure.	
Normativa di riferimento: Art. 106 del D. lgs. n. 50/2016. Art. 72 della Direttiva 2014/24/UE.	
Irregolarità	Riduzione dell'aiuto
Modifiche non conformi all'art 106 del D. lgs. n. 50/2016, in particolare in caso di: - assenza di clausole che prevedano modifiche nei documenti di gara (comma 1, lett. 'a'); e/o - modifiche sostanziali (comma1, lett. 'e'; comma 4).	25% dell'importo complessivo risultante (importo originale + modificazioni).
Modifiche ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D. lgs. n. 50/2016, ma con incrementi del valore dell'appalto maggiori del 50% del valore iniziale.	25% dell'importo del contratto iniziale e 100% dell'incremento del valore.

Nota: non si applicano rettifiche in caso di modifiche conformi all'art. 106, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016 [modifica al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.]

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	
Ambito di applicazione: tutte le procedure.	
Normativa di riferimento: art. 32 del D. lgs. n. 50/2016.	
Irregolarità	Riduzione dell'aiuto
Mancanza di un contratto completo degli elementi essenziali.	100%